



COMUNE DI CERCEPICCOLA

- Provincia di Campobasso -

Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 21 Del 07-02-2018

Oggetto: Approvazione I Variazione del programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di febbraio alle ore 09:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

NARDACCHIONE MICHELE	Sindaco	P
DEL ROSSO ALFREDO	Assessore	P
NAWRATIL ANDREAS	Assessore	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97-comma 2º-D.L.vo 18-08-2000, n.267) il Segretario Comunale, dott. ONNEMBO CARLO

Il Sindaco, NARDACCHIONE MICHELE constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell' art.49-D.L.vo 18-08-2000, n.267 i responsabili dei servizi di seguito indicati hanno espresso:

Parere: in ordine alla Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio
F.to Fratangelo Nicola

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti", che testualmente recita:
«Art. 128 – Programmazione dei lavori pubblici.

1. *L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.*

2. *Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.*

3. *Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.*

4. *Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.*

5. *Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.*

6. *L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.*

7. *Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.*

8. *I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo*

o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti»;

VISTO l'art. 13 del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 che testualmente dispone: “1. In conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base degli studi di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.

2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal codice.

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.”;

CONSIDERATO che il summenzionato Codice dei Contratti è stato abrogato dal D.lgs. n. 50/2016 che all'articolo 21 comma 3 prevede: “ Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica” e poi dispone: “8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.”

PRESO ATTO che il summenzionato art. 216, comma 3 prevede: *“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto”* e da ciò si desume la salvezza temporanea delle modalità procedurali delineate dall'art. 13 D.P.R. n. 207 del 2010.

RITENUTO che la suesposta modalità procedurale attinente alla programmazione dei lavori pubblici è, tuttavia, in parte superata dalla riforma sull'armonizzazione contabile trasfusa nel Tuel che delinea il Programma Triennale dei lavori pubblici ed il relativo Elenco annuale non più come allegato del bilancio di previsione bensì come parte integrante del DUP, oggetto di autonoma considerazione rispetto al bilancio, e non mero allegato a differenza della previgente relazione previsionale e programmatica.

ATTESO che il Geometra Federico Laraia dipendente di ruolo di questo Comune, possiede i requisiti e la competenza professionale per essere nominato Responsabile del procedimento unico così come prevede il Codice dei contratti;

VISTO che, in relazione alle norme prima richiamate, il responsabile del servizio ed il responsabile del procedimento hanno rassegnato il “*Programma triennale dei lavori pubblici*” per il triennio 2018/2020 e l’“*elenco annuale dei lavori*”, secondo le direttive impartite da questa giunta, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 14.07.2017;

VISTA la necessità di apportare delle variazioni al Programma triennale ed annesso Elenco annuale che confluiranno nella nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;

RITENUTO il programma novellato proposto meritevole di approvazione;

ACCERTATO che:

- gli elaborati sono stati redatti in conformità alle vigenti disposizioni;
- il programma, nel suo insieme, è compatibile con le risorse finanziarie del comune;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 9 giugno 2005 (G.U. 30.06.2005, n. 150);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante; “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

VISTO il codice dei contratti;

PROPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di nominare il dipendente geom. Federico Laraia responsabile del procedimento unico per la redazione, approvazione e pubblicazione della I Variazione al “*Programma Triennale dei lavori pubblici*” per il triennio 2018/2020;
3. Di adottare il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020, così come modificato, composto dai seguenti elaborati:

- Quadro delle risorse disponibili (scheda 1);
- Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2);
- Elenco annuale dei lavori (da realizzare nel primo anno) (art. 128, commi 1,6,7 e 9 del codice dei contratti) (scheda 3);
- Elenco degli immobili da trasferire (art. 128, c. 4 del codice dei contratti) (scheda 4);

elaborati tutti che, allegati, fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e saranno pubblicati all’albo pretorio per 60 giorni consecutivi.

4. Il presente programma triennale sarà presentato al consiglio comunale, per la sua approvazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170, 172 e 174 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il programma triennale sarà pubblicato, sull'apposito sito internet predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 05.04.2001, n. 20 e, per estremi, sul sito informatico presso l'osservatorio, così come prescritto dall'art. 128, c. 11 del codice dei contratti.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, legalmente resa,

DELIBERA

- 1- **di approvare** la proposta di deliberazione così come formulata, riguardante l'argomento segnato in oggetto, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta;
- 2- **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to NARDACCHIONE MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to ONNEMBO CARLO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione

|| è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 L. n. 69/2009) il giorno 09-02-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000);

|| è stata trasmessa, con elenco n. 558 in data 09-02-2018 ai capigruppo consiliari (art.125,D.Lgs. n.267/2000);

Cercepiccola, li 09-02-2018



Il Segretario Comunale
F.to ONNEMBO CARLO

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

| è divenuta esecutiva il giorno 07-02-2018

| è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);


Cercepiccola, li 09-02-2018

Il Segretario Comunale
F.to ONNEMBO CARLO



E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.

Cercepiccola, li 09-02-2018



Il Segretario Comunale
ONNEMBO CARLO